

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 567

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ROBERTI, CRUCIANI, ALMIRANTE, FRANCHI, TRIPODI, SERVELLO*Presentata l'11 ottobre 1963*

Modificazioni e norme integrative della legge 15 febbraio 1958, n. 46,
sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella precedente legislatura fu presentata dall'onorevole Cruciani una proposta di legge (n. 3888) di modifica dell'articolo 4 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato: in essa si prendevano in esame i casi dei funzionari che, pur avendo raggiunto 65 anni di età, non avevano compiuto quarant'anni di servizio e, malgrado ciò, venivano posti in quiescenza.

Si riteneva e si ritiene tuttora che si tratti di una palese ingiustizia.

Infatti, la legge 15 febbraio 1958, n. 46, prevedendo, con l'articolo 1, il collocamento a riposo al 65° anno di età degli impiegati civili della Amministrazione dello Stato, consentiva con l'articolo 4, al personale che, alla data di entrata in vigore della legge, avesse superato i limiti di età previsti o che li avesse raggiunti entro un quinquennio, senza avere compiuto 40 anni di servizio effettivo, il mantenimento in servizio fino al compimento del quarantennio, senza però superare il limite dei 70 anni di età.

Il legislatore, quindi, aveva chiaramente inteso di rendere giustizia ai funzionari di cui trattasi, senonché, a causa di un parere del Consiglio di Stato, secondo cui il servizio di avventiziato non può computarsi quale servizio effettivo ai fini del raggiungimento dei limiti, la norma agevolativa è stata resa parzialmente inoperante.

Non ci sembra necessario né ci sembra opportuno indicare altri argomenti a sostegno della tesi secondo cui ad una palese ingiustizia

bisogna porre riparo. E si tratta, naturalmente di provvedere in favore dei funzionari tuttora in servizio, ma anche di quelli che, per effetto della legge 15 febbraio 1958, n. 46, sono stati posti in quiescenza pur essendo più giovani di coloro che appena un anno prima avevano potuto beneficiare delle norme dell'articolo 4 della legge di cui trattasi.

L'esame della legge 15 febbraio 1958, n. 46 ci richiama anche ad altri problemi che sono quello relativo alla esatta interpretazione dell'articolo 7 e quello relativo ai limiti del periodo di servizio prescritto per l'attribuzione della pensione di reversibilità e della pensione diretta di inabilità.

All'articolo 7, laddove si parla di diploma di « laurea », evidentemente rilasciato dalle università, non si fa però esplicito cenno né alle stesse, né agli altri istituti di grado o rango universitario i quali, pur non rilasciando diplomi che hanno il nome di « laurea », rilasciano titoli abilitanti a funzioni per lo svolgimento delle quali è necessario un titolo equipollente alla laurea.

Veggasi, per esempio, i diplomi rilasciati dagli istituti superiori di educazione fisica che sono appunto scuole alle quali è riconosciuto il grado universitario.

Ora può accadere, come difatti è accaduto, che i titoli rilasciati da istituti di grado universitario non siano considerati lauree ed i loro titolari quindi non possano ottenere gli stessi diritti dei laureati.

Appare evidentissima la contraddizione in termini: i titoli, se gli istituti che li rilascia-

no sono dello stesso grado e rango, debbono, per forza di logica, essere considerati equipolenti e quindi dare luogo agli stessi diritti, senza eccezione di sorta.

È per ovviare alle lamentate incertezze, per correggere alcuni errati giudizi ed evitarli per l'avvenire, e, soprattutto per ragioni di giustizia verso coloro che ne sono stati o ne potrebbero essere danneggiati, che sottoponiamo il problema al vostro esame.

Per quanto riguarda l'ultimo problema sollevato, quello relativo ai limiti di servizio prescritti per l'attribuzione della pensione di reversibilità e della pensione diretta per inabilità ricorderemo che i congiunti di un dipendente civile dello Stato, deceduto prima del compimento del servizio minimo prescritto di anni 19, mesi 6, giorni 1, che da diritto a conseguire il trattamento di pensione, hanno solo titolo a fruire di una indennità *una tantum* rapportata agli anni di effettivo servizio prestato.

È evidente che tale trattamento non può che risolvere il problema economico di qualche mese. Una famiglia composta dalla vedova e dai figli del defunto (in genere di piccola età), trascorso tale breve periodo, si vede piombare sul lastrico, per essere venuto a mancare l'unico cespite da cui traeva i mezzi di sussistenza.

Le stesse considerazioni valgono anche per il dipendente civile dello Stato, il quale, prima di aver compiuto il servizio effettivo necessario per conseguire il trattamento di pensione, rimanga permanentemente inabile a proficuo lavoro per cause non dipendenti dal servizio.

Tali casi, come si vede, rivestono carattere di particolare gravità anche sotto l'aspetto umano e sociale, e pertanto, si rende necessario provvedere d'urgenza alla loro soluzione,

onde colmare una grave lacuna della presente legislazione.

L'istituto delle pensioni, in questi ultimi anni, ha subito una radicale trasformazione. Opportuni provvedimenti legislativi, ispirati da alti fini sociali, hanno concesso vari e concreti benefici previdenziali a molte categorie di dipendenti statali.

Le proposte che formuliamo, per il conseguimento di finalità indubbiamente apprezzabili, fissano in anni dieci il limite minimo di servizio effettivo perché gli aventi diritto possano godere del trattamento di pensione per la morte del congiunto, dipendente statale.

L'importo della pensione viene calcolato in conformità dei criteri e delle percentuali stabilite nel 6° comma dell'articolo 1 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, per gli impiegati collocati a riposo al raggiungimento dei limiti di età, con la differenza che, anziché dal 15° anno, il calcolo delle percentuali parte dal 10° anno di servizio.

Si è ritenuto opportuno fissare in dieci anni il minimo di servizio occorrente a far conseguire alla vedova o agli altri aventi diritto il trattamento di pensione nel caso di premorienza o di inabilità permanente del dipendente statale, ritenendosi che detto minimo possa costituire una base ragionevole e giustificabile per la concessione del beneficio, senza peraltro sminuire i presupposti previdenziali del vigente sistema pensionistico.

Si è ritenuto anche di prevedere la facoltà da parte degli aventi diritto di riscattare, in tutto o in parte, il periodo di tempo che intercorre tra l'anzianità maturata per il servizio effettivamente prestato dal « dante causa » e quello di venti anni fissato dalla vigente legislazione per conseguire il minimo ordinario del trattamento di pensione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 4 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, è sostituito dal seguente:

« Il personale di cui al 1° e al 2° comma dell'articolo 1 che alla data del 1° marzo 1963 abbia superato i limiti di età ivi previsti o che li raggiunga successivamente senza avere compiuto i 40 anni di servizio effettivo, è trattenuto in servizio o, se non trattenuto,

richiamato fino al compimento del periodo anzidetto, sempre che non superi i 70 anni di età.

Il personale di cui al 1° e al 2° comma dell'articolo 1 che alla data del 1° marzo 1963 abbia superato i limiti di età previsti o che li raggiunga successivamente senza aver compiuto 20 anni di servizio effettivo è trattenuto in servizio fino al raggiungimento di tale anzianità. »

ART. 2.

Ad integrazione di quanto disposto dall'articolo 7 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, e per la esatta interpretazione dello stesso, rimane stabilito che il diritto alla domanda di riscatto parziale o totale del periodo di tempo corrispondente alla durata legale degli studi universitari e dei corsi speciali di perfezionamento, ai fini dell'acquisto del diritto e della liquidazione del trattamento di quiescenza, è riconosciuto anche a coloro che hanno frequentato gli istituti superiori di grado o rango universitario, conseguendone il relativo diploma, anche se questo non è denominato « laurea ».

ART. 3.

Il primo comma dell'articolo 11 della legge 15 febbraio 1958, n. 46 è sostituito dai seguenti:

« La vedova del dipendente civile impiegato o salariato di ruolo, deceduto dopo avere maturato almeno dieci anni di servizio effettivo, ha diritto alla pensione di reversibilità quando il matrimonio sia stato contratto prima della cessazione del servizio.

La pensione è commisurata al 26 per cento; al 27,80 per cento; al 29,60 per cento; al 31,40 per cento; al 33,20 per cento; al 35 per cento; al 36,80 per cento; al 38,60 per cento; al 40,40 per cento; al 42,20 per cento, dell'ultimo stipendio, paga o retribuzione integralmente percepiti e degli altri eventuali assegni pensionabili, rispettivamente per 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 anni di servizio utile ».

ART. 4.

Il dipendente statale che rimanga permanentemente inabile a proficuo lavoro per cause non dipendenti dall'impiego, e che abbia maturato almeno dieci anni di servizio effettivo, ha diritto al trattamento di pensione.

La pensione stessa è commisurata ai periodi di anzianità ed alle percentuali dell'ultimo stipendio goduto, di cui al terzo capoverso dell'articolo 1 della presente legge.

ART. 5.

Il quinto comma dell'articolo 11 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, è sostituito dai seguenti:

« Alla vedova del dipendente civile, impiegato o salariato di ruolo, deceduto dopo dodici mesi e prima dei dieci anni di servizio effettivo, spetta una indennità, per una volta tanto, nella misura prevista dalle vigenti disposizioni.

La stessa indennità spetta al dipendente che sia cessato dal servizio per inabilità permanente nel periodo di tempo indicato nel precedente comma. »

ART. 6.

Agli aventi diritto, indicati nei precedenti articoli 3 e 4, è data facoltà, entro sei mesi dalla data di decesso o dell'evento di inabilità, di riscattare, secondo le norme vigenti, il periodo di tempo che intercorre tra l'anzianità di servizio maturata e il raggiungimento di anni venti, al fine di ottenere il trattamento di quiescenza rapportato a tale anzianità, da calcolarsi peraltro sull'ultimo stipendio goduto

ART. 7.

Al dipendente statale, alla vedova ed agli aventi diritto al trattamento di pensione a norma della presente legge, è data facoltà di chiedere, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa, la liquidazione della pensione in luogo del trattamento di liquidazione precedentemente goduto. In tal caso i medesimi dovranno restituire, con le modalità che saranno fissate dalle amministrazioni di competenza, l'indennità *una tantum* precedentemente percepita.

ART. 8.

Il periodo di servizio del dipendente civile di ruolo di cui all'articolo 12, primo comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46 è ridotto ad anni dieci.

Lo stesso limite di dieci anni di servizio resta utile per le categorie di cui al citato articolo 12 nel caso di decesso del dipendente statale che abbia ottenuto il trattamento di pensione per inabilità permanente dopo il compimento di dieci anni di servizio.